

Milano, 30 dicembre 2015

**NOTA DEL CENTRO SERVIZI  
DISCIPLINA IVA PER LE COOPERATIVE SOCIALI**

**Oggetto: dal 2016 cambia la disciplina IVA per le cooperative sociali**

La legge di stabilità per il 2016 (articolo 1 commi 960-963) ha modificato la disciplina dell'Iva per le cooperative sociali.

E' stato abrogato il punto 41 bis della tabella II parte II del DPR 633/1972 che prevedeva l'applicabilità dell'Iva al 4% per le prestazioni delle cooperative sociali (art. 1 comma 960). E' stato abrogato anche l'art. 1 comma 331 della Legge 296/2006 che, interpretando le norme vigenti, confermava la possibilità per le cooperative sociali di optare per il regime Iva (esenzione o 4%) ritenuto più favorevole (art. 1 comma 962).

E' stata prevista l'aliquota Iva al 5% per le prestazioni assistenziali, educative e didattiche rese da cooperative sociali, sia direttamente che in esecuzione di appalti (art. 1 comma 960).

Tali modifiche si applicano *"alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge"* (art. 1 comma 963).

**In base a tali disposizioni perciò alle prestazioni educative e didattiche effettuate sulla base di contratti stipulati dopo l'1/1/2016 le cooperative sociali devono applicare l'aliquota Iva del 5%.**

Consapevoli della rilevanza che comporta tale previsione, in particolare per le cooperative che fino ad oggi hanno optato per l'esenzione Iva, stiamo verificando la possibilità di mantenere la facoltà di opzione (tra esenzione e 5%) o di prorogare ulteriormente il regime previgente.

**E' bene che i gestori interessati valutino, con i propri consulenti, l'impatto di tale modifica normativa.**

Da parte nostra, vi terremo informati sugli eventuali sviluppi normativi o interpretativi in materia.

Per il Centro Servizi  
Paola Guerin

